



Federazione del Sociale

SCREENING AMIANTO



Nazionale, 09/04/2015

Al responsabile dell'Ufficio Sanitario Nazionale del CNVVF

dott. Daniele **SBARDELLA**

e p. c. **FNOMCeO** – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/a – 00192 Roma
Centralino: +39 06 362031 – fax: +39 06 3222794

PEC: segreteria@pec.fnomceo.it

Oggetto: screening amianto.

Egregio,

già con nostra nota n°51 del 10/07/2014, eravamo a contestarvi nel merito e nel metodo lo screening che avete disposto per l'amianto. È inammissibile sottoporre coattivamente dei lavoratori a tutta una serie di indagini diagnostiche senza il preventivo consenso degli stessi (art.32 della Costituzione), peggio ancora se dietro questa richiesta di accertamenti sanitari non vi è una situazione di effettivo pericolo che ne giustifichi l'esecuzione, così come si evince dai campionamenti svolti dall'ASL e riportati nella nota della Direzione Regionale Lombardia n°3146 del 03/03/2014.

Inoltre la sorveglianza sanitaria è esclusa nei casi come questo di esposizione sporadica e di debole intensità art. 249 c. 2 del D.Lgs.81/08.

Ciò nonostante, si sottoponevano i lavoratori potenzialmente esposti ad uno screening inutile e dannoso così come è stato congegnato, nel quale l'esposizione alle radiazioni ionizzanti è oltremodo aumentato per colpa della sovrapposizione di due accertamenti radiodiagnostici: L'Rx e l'HRCT.

Quanto disposto non trova eguali in nessun protocollo di screening per l'amianto, anzi vi sono chiare indicazioni scientifiche che prevedono l'esecuzione dell'HRCT, solo nei casi in cui vi è necessità di un accertamento diagnostico, così come avviene ad esempio nello screening predisposto dal dipartimento centrale di sanità della Polizia di Stato, tanto per rimanere nello stesso Ministero.

È noto infatti come l'HRCT, fornisca una dose di radiazioni ionizzanti pari a 350 mSv al torace.

Mancando quindi il principio cardine della radioprotezione, e cioè la giustificazione, così come riportato dall'art. 3 del D.Lgs. 187/2000, Vi invitiamo a rivedere lo screening predisposto per l'amianto modificandolo così come indicato dalle "Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto", predisposto dalle varie Regioni.